



Enilive SpA

Bioraffineria di Venezia

Progetto “Steam Reforming”

[ID_VIP: 11118] Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali

Riscontro alle Valutazioni ARPAV ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 contenute nel parere n. 193 del 03.08.2023 della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC (Decreto MASE n. 659 del 13.12.2023)

Allegato 1 - Piano di gestione amianto

Identificatore: VO_SR_ARPAV_PGA_All.1

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	VALIDATO	DATA
0	Emissione	L. Lepera (HPC)	M. Pellegatta (HPC)	A. Cappellini (HPC)	Giugno 2024



SOMMARIO

PREMESSA	3
1 MODALITÀ DI GESTIONE MCA.....	4
1.1 RIMOZIONE DEL MCA.....	4

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Piano di gestione amianto relativo agli interventi del progetto “Steam Reforming”.

In data 29/01/2024, Enilive S.p.A. ha presentato il documento “Relazione di Verifica di Ottemperanza” (VO_BioRaVe_SR), elaborato ai fini della verifica di ottemperanza (Codice procedura 11118).

Tale documento e i relativi allegati, sono stati oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV) che ha emesso un documento contenente “Valutazioni ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 contenute nel parere n. 193 del 03.08.2023 della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC”, fornendo specifico contributo tecnico relativamente ai propri ambiti di competenza, datato 06/05/2024, trasmesso ad Enilive S.p.A. in data 10/05/2024.

Si riportano di seguito le considerazioni di ARPAV rispetto alla Condizione n.4.

In merito ai documenti di pianificazione elencati di seguito, si prende atto delle dichiarazioni del Proponente, rimandando a quanto già svolto nell’ambito dell’istruttoria e relativi atti inerenti “gli impianti a rischio di incidente rilevante”.

- *Piano di gestione del rischio incendi, della sicurezza, del rischio fisico, chimico, del rischio gravi incidenti, dei rischi naturali)*
- *Piano di gestione dei rischi naturali e climatici*
- *Piano di sorveglianza*

Per i restanti Piani (Piano di gestione della bonifica e dismissione, Piano di gestione amianto, Piano di illuminazione, Piano di gestione rifiuti), nel documento prodotto dal proponente si rintracciano esclusivamente alcuni criteri per la prevista redazione.

Si prende atto di quanto già pianificato e valutato nell’ambito degli adempimenti di “impianto a rischio di incidente rilevante”. Si ritiene debbano invece essere compiutamente elaborati e trasmessi i restanti piani previsto dalla condizione ambientale.

Il presente elaborato rappresenta il Piano di gestione amianto richiesto da ARPAV.

Si sottolinea che, come dichiarato nell’elaborato “Relazione di Verifica di Ottemperanza” (VO_BioRaVe_SR), presentato da Enilive S.p.A. in data 29/01/2024 (Codice procedura 11118), l’ultimo censimento MCA – effettuato nel 2022 – non ha mostrato la presenza di manufatti contenenti amianto nelle aree di intervento. In particolare, l’area ex APL, sulla base degli ultimi consuntivi, risulta “asbestos free”.

Ciò premesso si descrivono all’interno del presente documento le procedure che si attueranno durante la fase di cantiere qualora vi sia il sospetto che possano essere riscontrati materiali costituiti da MCA in accordo alla Procedura Eni “pro-hse-004-elv-ita-r01” di cui il presente Piano recepisce i contenuti.

1 MODALITÀ DI GESTIONE MCA

A titolo cautelativo, qualora durante la fase di cantiere si sospetti la presenza di materiali costituiti da MCA, si procede, in linea generale, come segue:

- sospensione delle attività e messa in sicurezza dell'area, vietandone l'accesso con opportuna segnaletica;
- rimozione del materiale nel rispetto della normativa vigente.

Nel PSC-SA "Decommissioning impianti e strutture ex-APL", al par. 5.3.17, e nel Piano di Sicurezza, Coordinamento e Salvaguardia dell'Ambiente relativo al Progetto "Consolidamento strutturale fondazioni esistenti area ex APL" al par. 5.3.16, vengono riportate le seguenti misure generali da adottare contro il rischio di inalazioni polveri e fibre. La presenza di fibre di amianto non è prevista durante le attività di costruzione; qualora per qualunque motivo se ne possa riscontrare la presenza, prima di effettuare qualsiasi attività lavorativa, si provvede a:

- segnalare le aree interessate dalle lavorazioni;
- predisporre misure per evitare la propagazione delle fibre/polveri quali la disposizione di teli nelle adiacenze del luogo in cui vengono eseguite tali attività o la predisposizione di apposite capanne fornite di estrattori.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) coordina le attività in modo da evitare le interferenze con altre lavorazioni nelle vicinanze di tali aree. Nel caso in cui non sia possibile lo sfasamento temporale e spaziale delle attività, oltre al personale interessato alle attività, anche il personale delle imprese estranee a tali lavorazioni indossa dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ovvero mascherine a filtro di tipo FFP3, tute in tyvek ed occhiali di sicurezza.

1.1 RIMOZIONE DEL MCA

In merito alla rimozione del MCA, in generale, valgono le seguenti regole:

- In caso di rinvenimento di MCA friabile si deve procedere con l'immediata rimozione.
- In caso di rinvenimento di MCA in qualunque stato presso siti oggetto di disposizioni normative e/o prescrittive specifiche si deve procedere con l'immediata rimozione
- In caso di rinvenimento di MCA compatto in cattivo stato di conservazione, si deve provvedere, in tempi più rapidi possibili a rimuoverlo o, laddove non sia possibile la rimozione in tempi brevi, a procedere con le opportune tecniche per la messa in sicurezza nell'attesa della rimozione nei tempi più rapidi possibili.

La pianificazione degli interventi di rimozione (di seguito "Piano") definisce per ciascuna azione individuata: la tipologia di intervento, la responsabilità di attuazione, la relativa tempistica e le necessarie risorse economiche.

Responsabile Amianto (di seguito "RA") controlla lo stato di avanzamento del Piano e attiva le azioni necessarie per lo stanziamento delle risorse. Tutte le attività eseguite al termine del censimento e del controllo dello stato di conservazione dei MCA che prevedono una qualche forma di interazione con tali materiali devono essere effettuate esclusivamente da Ditte Specializzate in possesso di adeguati requisiti, i principali dei quali sono di seguito riportati:

- **Per attività di analisi di laboratorio:** i Laboratori che effettuano analisi sull'amianto devono rispettare quanto previsto dal DM 14 maggio 1996 e risultare qualificati, a cura del Ministero della Sanità in collaborazione con i Centri Regionali Amianto, come risulta dall'inserimento negli elenchi presenti sul

sito del Ministero
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto) suddivisi per Regione;

- **Per lavori di rimozione:** iscrizione alla categoria 10 dell'Albo nazionale gestori rifiuti (categoria 10/B in caso di rimozione di materiali compatti e 10/A in caso di friabili); gestione a cura di coordinatori in possesso di specifica abilitazione e attestato di formazione degli addetti come richiesto dalla legge n.257/1992 e dal DPR 8 agosto 1994; per il solo trasporto di RCA iscrizione alla categoria 5 con autorizzazione specifica per RCA; la Ditta Specializzata deve assicurare che ogni tipologia di intervento sui MCA sia svolto in conformità alla legislazione vigente e adottando le migliori metodologie e tecniche disponibili e, per quanto riguarda i rifiuti, con particolare riferimento al D.M. 248 del 29 luglio 2004.
- **Addetto al censimento:** Tecnico esperto rispondente ai requisiti della norma UNI 11903:2023 che, operando autonomamente o nell'ambito di un'organizzazione, svolge le attività di censimento dei MCA su incarico del Soggetto Titolare.

La specifica tecnica elaborata per l'approvvigionamento del servizio/prestazione d'opera deve essere tale da assicurare il possesso da parte della ditta interessata degli adeguati requisiti per lo svolgimento delle attività.

Gli interventi su MCA seguono quanto previsto dalla normativa in materia e, ove applicabile, dal titolo IV del D.L 81/08.

Inoltre, il RA provvede affinché:

- **prima dell'intervento:**
 - la Ditta Specializzata, in relazione alla tipologia di intervento, elabori la documentazione necessaria ai sensi di legge, completa di ogni sua parte (ad esempio notifica/piano di lavoro) e assicuri l'invio delle necessarie comunicazioni alle autorità competenti entro i termini richiesti;
 - sia fornita adeguata comunicazione a RSPP/HSE MANAGER di Linea Datoriale;
 - I permessi di lavoro per tutti i lavori eseguiti sui MCA, o che possano interagire su MCA, seguono quanto previsto dalla normativa e dagli standard Eni in materia. Nel caso specifico riportino le attenzioni specifiche legate alla presenza di amianto coerentemente con il piano di lavoro trasmesso agli enti competenti;
- **durante l'intervento:**
 - siano adottate tutte le misure organizzative, gestionali e tecniche necessarie ad evitare il rischio di esposizione all'amianto da parte del personale in Sito, comprese quelle da attivare in caso di emergenza (es. preallarme/allarme nelle bonifiche di materiali friabili);
 - siano attivate idonee e sostenibili modalità di supervisione dell'operato della Ditta Specializzata incaricata dei lavori;
- **al termine dell'intervento:**
 - sia assicurato il ripristino delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, acquisendo, laddove richiesto, le necessarie certificazioni (restituibilità per l'amianto friabile e dichiarazione di avvenuta pulizia per il compatto);
 - sia adeguatamente conservata la documentazione relativa ad ogni intervento di rimozione effettuato, comprese le certificazioni inerenti eventuali materiali utilizzati per l'incapsulamento/confinamento dei MCA;



- siano verificate le eventuali necessità di aggiornamento del censimento e del programma di controllo e monitoraggio;
- sia assicurato l'invio delle necessarie comunicazioni di fine lavoro all'interno del Sito e alle autorità competenti.

I rifiuti derivanti dagli interventi effettuati saranno gestiti secondo quanto previsto dagli strumenti normativi di riferimento.